

N. R.G. 3129/2017 VG



TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile e Fallimentare

Il Giudice dott. Riccardo Merluzzi

nel procedimento R.G.V.G. n. 3129/2017 promosso da Franco ZANINI con il patrocinio dell'avv. Carmela Gurrado

ricorrente

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso depositato il 15.09.2017 per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con la presentazione del piano del consumatore, proposto dal ricorrente;

rilevato che il professionista nominato quale O.C.C., dott. Piergiorgio RENIER, ha depositato

relazione attestante la fattibilità della proposta di accordo;

considerato che, con decreto di data 02.10.2017, questo Giudice, rilevato che la proposta risultava soddisfare i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012, visto l'art. 12-bis della medesima legge e letta l'attestazione della fattibilità del piano formulata da parte del Gestore della Crisi, fissava udienza per la discussione, assegnando i termini previsti dalla legge per le necessarie comunicazioni;

considerato che all'udienza del 14.11.2017 il dott. Renier si richiamava alla propria relazione e che non pervenivano osservazioni né rilievi da parte dei creditori a cui era stata ritualmente inviata la comunicazione;

rilevato che in capo al ricorrente sussistono i presupposti di ammissibilità, sia in termini oggettivi in quanto il prof. Zanini:

- essendo persona fisica non esercente attività d'impresa, non è soggetto alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare;



- non ha fatto ricorso nei 5 anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012;
- non ha subito i provvedimenti di annullamento di un precedente accordo coi creditori o di revoca dell'omologa del piano del consumatore;

sia in termini soggettivi poiché il richiedente:

- intende accedere alla procedura del Piano del Consumatore per regolare debiti contratti non nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione;
- si trova in una situazione di sovraindebitamento inteso come "*perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*", esistendo una situazione irreversibile di eccedenza delle passività rispetto alle attività prontamente liquidabili;

rilevato che patrimonio e fonti di reddito del ricorrente sono così composti:

- reddito da lavoro: importo netto in busta paga di € 2.222,00 per n. 13 mensilità oltre a premio di produzione.

- beni mobili: due autovetture (indicate nella relazione dell'O.C.C.), di cui una al servizio di disabili; conto corrente su base attiva n. 5616208 presso Unicredit spa con saldo attivo al 30.06.2017 di € 3.847,67 e con una consistenza media di € 1.423,81;

- beni immobili: due posti macchina siti in Trieste Androna Santa Tecla 4 del valore commerciale complessivo di € 25.000,00 e quota di 1/6 p.i. di immobile sito in Trieste via Giulia 58/1 costituito da appartamento uso civile abitazione sito al quarto piano dello stabile, pervenuto in data 13.12.2010 all'esito di successione *mortis causa* del padre del ricorrente, gravato da diritto di abitazione a favore del coniuge superstite (immobile valutato del valore di € 91.900,00 nella sua interezza e piena disponibilità);

rilevato che l'elenco dei creditori è così composto:

Banca di Credito Cooperativo del Carso sc	€ 1.888.787,78
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca	€ 110.350,76
TOTALE	€ 1.999.138,54

rilevato che lo stipendio del ricorrente - circa € 2.200 mese - viene completamente utilizzato per il mantenimento suo e dei tre figli in termini di vitto, utenze domestiche, spese per abbigliamento, spese per frequenze scolastiche e, con particolare riferimento alla figlia Charity, spese di assistenza medica;

considerato che le cause del sovraindebitamento del ricorrente sono da ascrivere



esclusivamente alle vicende della Associazione Trieste Science Centre - Friuli Venezia Giulia della quale il prof. Zanini è Presidente e legale rappresentante, come si legge nell'ampia relazione dell'O.C.C. che ricostruisce in maniera analitica la complessa vicenda (pagg. 5 -9);

rilevato che non risulta che il ricorrente abbia manifestato alcuna insolvenza nei 5 anni precedenti al presente ricorso e che non risultano atti del debitore impugnati dai creditori;

considerato che il Piano del consumatore proposto dal debitore si basa sulla somma omniconcomprensiva di € 60.000,00 già messa a disposizione del Gestore dalla signora Costanza Astaldi, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del Piano del Consumatore ex art. 12 bis legge 27.01.2012 n. 3;

rilevato che, tenendo conto delle spese di procedura già determinate nella somma di € 3.009,00, residua ai creditori la somma di € 56.991,00, che consente pagamenti al 2,85% del loro credito;

considerato che la liquidazione atomistica dei beni del debitore potrebbe portare alla messa a disposizione di una somma "teorica" di circa € 50.000,00 nella ipotesi più favorevole (tra cui l'incasso senza ribassi e spese di vendita del valore commerciale dei posti auto per i quali però esiste un "interesse commerciale" limitato agli abitanti del condominio ove sono situati; incasso della frazione di pertinenza dell'immobile in proprietà indivisa e gravato da diritto di

abitazione, senza tener conto dei costi e tempi di una procedura di divisione; cessione delle autovetture tenendo conto però della necessità di restituire all'Erario l'agevolazione Iva goduta all'acquisto, trattandosi di veicolo al servizio di disabile in dipendenza della situazione della figlia Charity): è stato correttamente osservato trattarsi quindi di una somma solo teoricamente ottenibile, peraltro in un arco temporale non definibile a priori;

ritenuta la piena fattibilità del Piano del consumatore proposto, considerato che le necessità finanziarie necessarie sono già disponibili poiché rappresentate dalla somma di € 60.000,00 già a mani del Gestore della crisi;

ritenuto che tanto in termini assoluti che, soprattutto, in termini temporali, il Piano proposto si appalesi conveniente per i creditori rispetto all'ipotesi liquidatoria;



ritenuto pertanto che sussistono i requisiti di meritevolezza e fattibilità ex art. 12-bis della legge n. 3/2012 e che, quindi, il piano debba essere omologato;

P.Q.M.

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da Franco Zanini, depositato il 15.09.2017, disponendo che il debitore lo adempia nei tempi e modi ivi indicati

ATTRIBUISCE

al professionista Gestore della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art 13 L. 3/2012, disponendo che il medesimo risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando a creditori e al giudice eventuali irregolarità nonché invitandolo a riferire al giudice dell'avvenuta totale esecuzione dell'accordo

DA' ATTO

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità cui all'articolo 12 bis co. terzo e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

DISPONE

che dell'omologa dell'accordo sia data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Trieste.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Trieste, 05.07.2018

Il Giudice

dott. Riccardo Merluzzi

